

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con regi decreti 2 giugno 1924, n. 931 e 20 luglio 1934, numero 1302, fu attribuita rispettivamente al personale della Marina e dell'Aeronautica avente funzioni di « consegnatario di materiali » o di « ufficiale pagatore » una indennità di responsabilità in misura variabile da lire 300 a lire 600 annue.

Con l'unito disegno di legge si provvede ad una congrua rivalutazione dell'indennità e ad estenderla, per ovvie ragioni di parità di trattamento, al personale che disimpegna le stesse mansioni presso l'Esercito e i

Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

Le nuove misure sono eguali a quelle stabilite con la legge 31 gennaio 1957, n. 21, per le indennità dovute al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari — cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato e con la legge 8 agosto 1957, n. 776, per la indennità maneggio valori spettante ai cassieri e magazzinieri dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale dipendente dal Ministero della difesa e dal Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure:

gestore di cassa o ufficiale pagatore delle direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica; ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica militare, lire 5.000;

agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della Guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle direzioni di commissariato militare nonchè agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o di consegnatario di materiali, compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, uffici, stabilimenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, determinati con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, lire 3.000.

Art. 2.

L'indennità mensile di speciale responsabilità di cui all'articolo 1 è attribuita, nella misura di lire 3.000 e alle condizioni previste nello stesso articolo 1, anche al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegnatario di materiali presso

comandi, uffici, stabilimenti, laboratori, magazzini e autocentri del Corpo predetto, determinati con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono cumulabili con compensi, premi o soprassoldi comunque previsti allo stesso titolo.

Art. 4.

Sono abrogati la Tabella I, lettera A, la Tabella III, lettera B, n. 9, la Tabella VI, lettera A, del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; l'articolo 16, primo comma, e la Tabella III, n. 7, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 88.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64:

cap. 111 (Esercito)	L. 15.500.000
cap. 144 (Marina)	» 3.600.000
cap. 154 (Aeronautica)	» 2.750.000

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo suddetto relativamente al personale del Corpo della Guardia di finanza, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64.

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per lo stesso periodo relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.